



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 33**

Riunione del 7 marzo 2012

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander	- Componente-Relatore

34.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ASD Assisi Volley** in persona del Presidente p.t.
- **Barboni Giuseppe** n.q. di presidente della ASD Assisi Volley
- **Ciambrusco Proietti Francesca**, tesserata atleta.

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per aver, il sodalizio ASD Assisi Volley in persona del Presidente p.t. e Barboni Giuseppe n.q. di Presidente della medesima società, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 17 e 19 Statuto Fipav, artt. 17, 19 e 24 RAT, consentito che l'atleta Ciambrusco Proietti Francesca (n. 24.02.1994) prendesse parte ad una gara ufficiale (del 13.11.2011) per la ASD Assisi Volley nella consapevolezza del vincolo tesserativo dell'atleta con altra società. La Ciambrusco Proietti Francesca, per aver violato i principi di lealtà e correttezza, nonché violato gli artt. 30 e 31 RAT, che impongono all'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse del sodalizio per il quale è tesserato.

Alla riunione del 7 marzo 2012 compariva il Presidente Barboni Giuseppe in proprio e nella qualità di presidente p.t. della ASD Assisi Volley. Era altresì presente il Dott. Iacopo Tofi su delega dell'Avv. Alessandro Bacchi del Foro di Perugia anche per l'atleta Ciambrusco Proietti. Per la Procura Federale interveniva il Sostituto Procuratore Avv. Tobia.

Preliminarmente, si procedeva a correggere l'incolpazione là dove era indicata erroneamente la società Monteforte Volley ASD, anziché la società Libertas Bastia, quale sodalizio di appartenenza dell'atleta, come diffusamente indicato negli atti istruttori.



Il rappresentante della Procura Federale si riportava alla relazione ex art. 72 RG concludendo per l'affermazione della responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati, chiedendo, per la Società deferita la sanzione della multa di Euro 350,00, per il Barboni Giuseppe la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro, per l'atleta Ciambusco Proietti la sospensione per giorni 45.

Preliminarmente, la difesa degli incolpati sollevava l'eccezione secondo la quale l'azione disciplinare sarebbe improcedibile per l'irritualità del reclamo all'epoca presentato dalla Libertas Bastia. Quindi, dopo aver ribadito le difese svolte nella propria memoria, chiedeva il non luogo a sanzione e, in subordine, una sanzione più graduata.

Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione rileva quanto segue.

Il procedimento disciplinare prende le mosse da una nota del Giudice Unico Provinciale di Perugia, il quale rappresentava alla Procura che l'atleta Ciambusco Proietti Francesca aveva preso parte ad una gara ufficiale per la ASD Assisi Volley pur consapevole di essere tesserata con la Pol. Dilett. Libertas Bastia.

In effetti, alla fine dell'incontro disputato proprio fra le predette compagini sportive, la Pol. Dilett. Libertas Bastia presentava formale reclamo perché la propria atleta Ciambusco Proietti Francesca, aveva giocato nella squadra avversaria e ciò malgrado la ASD Assisi Volley fosse stata già più volte informata della sussistenza del vincolo tesserativo della predetta con la Libertas Bastia.

A seguito del reclamo, il Giudice Unico Provinciale aveva accertato che la ASD Assisi Volley era riuscita a tesserare l'atleta indicando una diversa data di nascita (2/2/94, anziché 24/2/94), come chiaramente si evince dal modulo F sottoscritto dalla ragazza e dal genitore esercente la patria potestà sulla stessa, all'epoca comunque minorenni.

Il rappresentante della Procura Federale ha rimarcato come ciò costituisca l'espedito più praticato per tesserare on line un atleta già tesserato con altro sodalizio. Prive di pregio, sempre secondo la procura, sarebbero poi le difese degli incolpati della ASD Assisi Volley in ordine alla loro buona fede, poiché sul Presidente della società sportiva grava il preciso obbligo di accertarsi compiutamente dell'identità del tesserando atleta, anche attraverso validi documenti di riconoscimento.

D'altra parte, sempre secondo l'assunto accusatorio, è poco credibile che due sodalizi sportivi, ambedue appartenenti alla stessa circoscritta realtà locale, il comune di Bastia in provincia di Perugia, possano ignorare l'esistenza dei vincoli tesserativi dei giovani atleti che praticano la pallavolo in quella cittadina.



Inoltre, osserva questa Commissione, nel caso di specie la Libertas Bastia nel proprio reclamo aveva evidenziato come avesse già fatto presente alla ASD Assisi Volley che la ragazza era sua tesserata.

Di contrario avviso la difesa degli incolpati secondo la quale il tutto sarebbe scaturito da un incolpevole errore del tutto scusabile anche in considerazione della circostanza che, comunque, il modello F, non solo era stato sottoscritto dalla giovane atleta, ma anche dal suo genitore, circostanza quest'ultima che avrebbe ingenerato nel Presidente l'erroneo convincimento dell'esattezza delle generalità della tesseranda Ciambrusco Proietti.

Ritiene questa Commissione che le argomentazioni difensive della ASD Assisi Volley e del suo Presidente non siano sufficienti a superare quelle sopra svolte sostenute dalla Procura Federale che qui si devono intendere completamente recepite. In conclusione l'istruttoria ha fornito elementi certi dai quali poter desumere che il Presidente della ASD Assisi Volley e la Ciambrusco Proietti di comune accordo hanno posto in essere l'espedito della falsa indicazione della data di nascita dell'atleta per eludere il sistema informatizzato di registrazione dei tesseramenti.

La Ciambrusco Proietti, all'epoca della sottoscrizione del modulo di tesseramento di anni diciassette, non poteva non rendersi conto di quanto, avallando con la sua firma quella errata indicazione, stava contribuendo a porre in essere, sicché pienamente provata in capo alla medesima è l'intenzionalità della condotta.

Pertanto, per i motivi sopra esposti si ritiene che il Barboni e la Ciambrusco Proietti debbano essere entrambi sanzionati. Alla responsabilità del Barboni consegue quella della ASD Assisi Volley per il fatto posto in essere dal suo presidente.

Quanto all'eccezione preliminare svolta dalla difesa, la stessa deve essere respinta per i seguenti motivi: a) l'odierno procedimento disciplinare scaturisce da un accertamento del Giudice Unico Provinciale; b) non sono contemplati comunque illeciti disciplinari sottoposti a condizioni di procedibilità; c) non è questa la sede deputata dalle norme federali a decidere in merito alla ritualità di un reclamo svolto all'esito di una partita di pallavolo.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale ritiene accertata la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati e dispone applicarsi a ciascuno le sanzioni di seguito indicate: a) ASD Assisi Volley in persona del Presidente p.t., la multa di Euro 350,00; b) Barboni Giuseppe, nella qualità di Presidente della ASD Assisi Volley, la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro; c) Ciambrusco Proietti Francesca, atleta, la sospensione da ogni attività federale per quattro giornate.

Roma, 15/03/2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.